



CITTA' DI AULLA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 03/04/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 08:30, in modalità telematica da remoto si è riunito il Consiglio Comunale.

VALETTINI ROBERTO	Sindaco	P
GIOVANNONI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	P
MORETTI GIADA	Consigliere Comunale	P
BRUNETTI TANIA	Consigliere Comunale	P
AMORFINI SILVIA	Presidente Del Consiglio	P
MARIOTTI MARCO	Consigliere Comunale	P
CIPRIANI ROBERTO	Consigliere Comunale	A
SCHIANCHI ELEONORA	Consigliere Comunale	P
FIORENTINI ACHILLE	Consigliere Comunale	P
TOMÈ KATIA	Consigliere Comunale	P
CHIODETTI GIOVANNI	Consigliere Comunale	A
GERINI GABRIELE	Consigliere Comunale	P
LOMBARDI MARIA	Consigliere Comunale	P
BRUNELLI MONJA	Consigliere Comunale	P
COPPELLI FILIPPO	Consigliere Comunale	P
MAGNANI SILVIA	Consigliere Comunale	P
DEMETRIO ARTURO ANDREA	Consigliere Comunale	P

Vengono nominati a scrutatori **SCHIANCHI ELEONORA**, **FIORENTINI ACHILLE**, **COPPELLI FILIPPO**.

Assume la presidenza il presidente del consiglio, **AMORFINI SILVIA**.

Partecipa alla seduta **MOSTARDA RENZO**, Vice-Segretario Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all'esame della proposta di deliberazione importata di seguito.

I Consiglieri Chiodetti e Cipriani sono entrati nella stanza virtuale dopo l'appello iniziale. Successivamente sono usciti i Consiglieri Chiodetti e Fiorentini. I Consiglieri presenti sono n. 15.

Il Segretario Generale, Dott.ssa Paola Michelini è stata sostituita dal Vice Segretario Generale, Dott. Renzo Mostarda.

È stato nominato scrutatore il Consigliere Tome' al posto del Consigliere Fiorentini che è uscito dalla stanza virtuale.

L'Assessore MORETTI illustra il punto all'o.d.g.

Intervengono i Consiglieri Brunelli, Magnani, Demetrio, Moretti, Demetrio.

Intervengono per le dichiarazioni di voto i Consiglieri Coppelli, il quale dichiara il proprio voto contrario e quello di tutti i Consiglieri di Minoranza, ed il Consigliere Gerini il quale dichiara il proprio voto favorevole e quello del gruppo di Maggioranza.

La discussione viene conservata in forma integrale su supporto informatico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 34 in data 9/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2021-2023 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 11 in data 03.04.2021, ha approvato il Documento unico di programmazione 2021-2023;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 35 in data 9/03/2021, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data odierna, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data odierna, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio 2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data odierna, con cui sono state approvate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 9/03/2021, con cui sono state approvate le tariffe del Canone unico patrimoniale e del Canone Unico Mercatale per l'esercizio 2021 (ex art. 1, cc. 816-847, L. n. 160/2019);
- le seguenti deliberazione della Giunta Comunale:
 - n. 155 del 07/11/2019 ad oggetto "Determinazione tariffe per utilizzo sala "Augusto Cesare Ambrosi" e sala "Ubaldo Formentini" presso biblioteca comunale";
 - n. 156 del 07/11/2019 ad oggetto "Tariffe palestra centro sportivo "Salvo d'Acquisto" e palestra piazza Garibaldi";
 - n. 176 del 04/12/2019 ad oggetto "Determinazione tariffa per utilizzo sala "Manfredo Giuliani" presso biblioteca comunale";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 14/01/2021 relativa all'approvazione delle tariffe per il servizio lampade votive per l'esercizio 2021;
- a deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 22/12/2020, n.30 e n. 31 del 9/3/2021, relative all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2021 (Asilo nido, centri estivi, mense e trasporto scolastico);

- la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 11/03/2021 relativa alla determinazione dei tassi di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale per l'esercizio 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 11/03/2021, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992, successivamente modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 25/03/2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 in data 18/03/2021 relativa all'approvazione del piano delle azioni positive 2021-2023;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2019;
- il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" del Comune di Aulla redatto ai sensi del D.M. 22 dicembre 2015 e allegato al DUP 2021-2023;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2019), del rendiconto dell'Unione di comuni e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio, elenco inserito nella "Nota integrativa al bilancio di previsione 2021-2023" allegato alla presente deliberazione sotto la lettera B);

VISTA la deliberazione n. 36 in data 11/03/2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano del fabbisogno di personale triennale 2021-2023 e annuale 2021 e connessa dotazione organica;

VISTA la deliberazione n. 32 in data 9/03/2021, con la quale la Giunta Comunale ha adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l'elenco annuale 2021, definitivamente approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con deliberazione n. 10;

VISTA la deliberazione n. 29 in data 9/03/2021, con la quale la Giunta Comunale ha adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, definitivamente approvato dal Consiglio Comunale in data odierna con deliberazione n. 9;

VISTA la deliberazione n. 12 in data odierna, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021-2022;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che "*a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123*";

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.*

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori”;

Rilevato che, per effetto dell'art. 57, c. 2, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto fiscale), dal 1° gennaio 2020 non sono più applicati i seguenti limiti di spesa e vincoli:

- per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7, D.L. n. 78/2010);
- per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010);
- per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9, D.L. n. 78/2010);
- per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12, D.L. n. 78/2010);
- obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011);
- per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del D.L. n. 95/2012);
- per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art. 6, c. 13, D.L. n. 78/2010).

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Richiamato l'articolo 187 del d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:

- il comma 3, il quale prevede che *“Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio*

precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”;

- *il comma 3-quater, il quale prevede che “Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”;*
- *il comma 3-quinquies, il quale prevede che “Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”*
- *il comma 3-sexies, il quale prevede che “Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”.*

Atteso che:

- secondo il disposto della normativa vigente soprarichiamata e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, gli enti locali che, in sede di approvazione del bilancio di previsione o con successiva variazione, applicano avanzo di amministrazione a natura vincolata od accantonata devono procedere all'attualizzazione del prospetto del risultato di amministrazioni presunto per l'esercizio 2020 per il tramite di una deliberazione della Giunta comunale;
- tale prescrizione è richiesta anche quale attività propedeutica in sede di approvazione del bilancio di previsione o alle variazioni di bilancio adottate prima della formale approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 applicante quote di avanzo di amministrazione a medesima natura al bilancio di previsione 2021;

VISTA la deliberazione n. 39 del 11/3/2021, con la quale la Giunta Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il prospetto inerente il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio 2020, come risulta dai prospetti allegati A), a1), a2) e a3) al citato provvedimento e allegati anche alla presente deliberazione;

Richiamati, inoltre, i commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), che testualmente recitano:

“897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”

Considerato che, ai sensi dell'art.1, commi 897-898 della legge di bilancio 2019, il Comune di Aulla, registrando un risultato presunto di Amministrazione al 31/12/2020 positivo (lettera A del Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto 2020 allegato alla presente deliberazione) può applicare avanzo di amministrazione accantonato, vincolato e destinato nell'importo massimo di €6.732.376,73 calcolato come segue:

Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 di cui alla lettera A	€ 15.943.000,61
- Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2020	€ 9.334.985,69
+ Quota annua disavanzo iscritta nel bilancio 2021	€ 108.418,20
Limite previsto dal comma 897, art. 1 Legge n. 145/2018	€ 6.732.376,73

Visto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” del Comune di Aulla redatto ai sensi del D.M. 22 dicembre 2015, allegato al DUP 2021-2023;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Considerato, infine, che sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- bilancio di previsione esercizio 2021-2023 - ALLEGATO “A” - composto da:
 - bilancio di previsione finanziario 2021-2023–ENTRATE secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. 118/2011;
 - riepilogo generale delle ENTRATE per Titoli secondo lo schema all. 9 al D.Lgs.118/2011;

- riepilogo ENTRATE per Titoli, Tipologie e Categorie secondo lo schema all.12/2 al D.Lgs. 118/2011;
- bilancio di previsione finanziario 2021-2023–SPESE secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. 118/2011;
- riepilogo generale SPESE per Titoli secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. 118/2011;
- riepilogo SPESE per Titoli e Macro-aggregati secondo lo schema all.12/7 al D.Lgs. 118/2011;
- riepilogo generale delle SPESE per Missione secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. 118/2011;
- riepilogo SPESE per Missioni, Programmi e Macro-aggregati secondo gli schemi all.12/3, all. 12/4, all. 12/5 e all. 12/6 al D.Lgs. 118/2011;
- quadro generale riassuntivo secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. 118/2011
- prospetto degli equilibri di bilancio 2021-2023 secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. 118/2011
- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali.
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto 2020;
- elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto 2020;
- elenco analitico delle risorse destinate nel risultato di amministrazione presunto 2020;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

➤ la nota integrativa al Bilancio di previsione 2021-2023 - ALLEGATO “B”

➤ la relazione dell’organo di revisione - ALLEGATO “C”

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.Lgs. 267/2000;
- dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C), verbale n. 8 del 23/3/2021, trasmesso con nota prot. n. 5873 del 24/03/2021;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (MAGNANI, COPPELLI, LOMBARDI, DEMETRIO, BRUNELLI), resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023, redatto secondo i principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. 118/2011 e secondo le norme vigenti in materia di finanza pubblica, garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000;
- 3) di dare atto che con la presente deliberazione viene applicato al bilancio di previsione dell'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, l'avanzo di amministrazione presunto del rendiconto dell'esercizio 2020, come di seguito specificato:

• Fondi accantonati "per rinnovi contrattuali dipendenti"	Euro 34.000,00
• Fondi accantonati "per contenzioso in conto capitale"	Euro 51.580,00
• Fondi vincolati "da trasferimenti"	Euro 330,157,89
• Fondi vincolati "da legge e principi contabili"	Euro 640.000,00
• Fondi vincolati "dalla contrazione di mutui"	<u>Euro 130.000,00</u>
TOTALE AVANZO PRESUNTO APPLICATO	Euro 1.185.737,89
- 4) di dare mandato al dirigente del III Settore "Affari Generali e Finanziari" di predisporre gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, in particolare i seguenti adempimenti normativi:
 - invio della presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
 - pubblicazione sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
 - trasmissione dei dati del bilancio 2021-2023 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con n. 10 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (MAGNANI, COPPELLI, LOMBARDI, DEMETRIO, BRUNELLI), resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

CITTA' DI AULLA

Provincia di Massa Carrara

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 26.03.2021

IL DIRIGENTE

Renzo MOSTARDA

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 26.03.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Renzo MOSTARDA



CITTA' DI AULLA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 03/04/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AMORFINI SILVIA

FIRMATO
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.